



GIANFRANCA REBAI
AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

TRIBUNALE DI PAVIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con istanza cautelare ex art. 669-quater e 700 c.p.c. di emissione di decreto *inaudita altera parte* e con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

§ § §

BASILE ANTONIO, (C.F.BSLNTN56L12L872D), residente a Vigevano, rappresentato e difeso dall'avv. G. Rebai (C.F: RBEGFR74E54L872K), in forza di mandato *ad litem*, rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore in Vigevano (PV), Corso della Repubblica n. 17/A. Si indica per le comunicazioni di cancelleria la pec: gianfranca.rebai@vigevano.pecavvocati.it

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma

U.S.R. Lombardia - UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PAVIA (C.F. 80003800184), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Pavia, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in persona del l.r.p.t., in via Freguglia n. 1 – Milano - indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e per quanto occorrer possa contro

tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (d'ora in poi GPS), e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (G.I.), della classe di concorso A060 ("Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado") - Ambito Territoriale di Pavia - della scuola secondaria di primo grado valida per gli anni scolastici 2022/2024, nonché i docenti inseriti nella Graduatoria Unica Incrociata (GUI) in relazione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Pavia di II fascia per le scuole secondarie di I grado per la classe di concorso ADMM e ADSS (sostegno nella scuola secondaria di I grado) che hanno ricevuto nomine con contratti a tempo





GIANFRANCA REBAI
AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

determinato, a seguito dei bollettini di conferimento incarichi e di tutti gli ulteriori eventuali bollettini che verranno successivamente pubblicati; il tutto, limitatamente a coloro ivi individuati con punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente e, subordinatamente, ai nominativi di cui ai citati bollettini che hanno avuto contratti annuali o fino al termine attività didattiche, con punteggi inferiori a quelli del ricorrente nella stessa scuola e per le correlative c.d.c. A060, ADMM e ADSS e di tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'istante ovvero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso.

Ulteriori parti resistenti

§ § §

Oggetto del giudizio: accertamento del diritto all'inserimento/aggiornamento per l'anno scolastico 2023/2024 nella seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con punteggio 104,5 – posizione di graduatoria n. 47, classe di concorso A060, “Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, del personale docente nell'Ambito Territoriale di Pavia, nonché nelle classi ADMM e ADSS – sostegno scuola secondaria di I grado – GPS incrociate seconda fascia e conseguente diritto all'attribuzione di incarico a tempo determinato, con riconoscimento del punteggio e del trattamento economico equivalente.

FATTO

1) Il sig. Antonio Basile ha svolto attività di docenza a tempo determinato, come specificata nel prospetto pubblicato nell'area riservata del servizio SIDI del Ministero dell'Istruzione e del Merito (doc. n. 1), e di seguito riportata in ordine cronologico:

- Istituto Comprensivo Vigevano -Ist. Besozzi dal 25.11.2017 al 05.12.2017;
- Istituto Comprensivo Gambolò-Ist. Marconi dal 19.10.2018 al 16.11.2018 (docc. n. 2-3);
- Istituto Comprensivo Vigevano -Ist. Besozzi dal 21.11.2018 al 30.11.2018;
- Istituto Comprensivo Cassolnovo-Ist. Del Prete dal 07.02.2019 al 17.04.2019 (doc. n. 4);
- Istituto Comprensivo Gambolò-Ist. Marconi dal 25.09.2019 al 24.06.2020 (docc. n. 5-6);
- Istituto Comprensivo Vigevano -Ist. Besozzi dal 23.09.2020 al 02.10.2020 (doc. n. 7) e dal 08.10.2020 al 31.08.2021 presso I. C. Mortara-Ist. Josti-Travelli (doc. n. 8);
- Istituto Comprensivo Vigevano -Ist. Besozzi dal 06.09.2021 al 31.08.2022 (doc. n. 9);
- I.C. “Duca degli Abruzzi “ di Garlasco (PV) dal 12.09.2022 al 30.06.2023 (doc. n. 10).





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

2) Nel rispetto dei termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, il prof. Basile presentava istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto ed era confermato, per il biennio AA.SS. 2022/2024, nella seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con punteggio 104,5 – posizione di graduatoria n. 47, classe di concorso A060, “Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado”, del personale docente nell'Ambito Territoriale di Pavia, oltre alle classi ADMM e ADSS – sostegno scuola secondaria di I grado – graduatorie uniche incrociate (GUI) seconda fascia, nonché le ulteriori in essa specificate (doc. n. 11).

3) In costanza di incarico (a.s. 2022/2023) e quindi durante il periodo di efficacia delle GPS per il biennio 2022-2024, il ricorrente, con istanza del 18.10.2022 presentata tramite email il 19.10.2023 (doc. n. 12), protocollata il 20.10.2022 con prot. 10122 (doc. n. 13), chiedeva - in previsione del compimento del sessantasettesimo (67°) anno di età (12.07.2023) - **la proroga del trattenimento in servizio oltre il compimento del 67° anno di età evidenziando di aver maturato presso l'Inps e Inarcassa un numero di contributo comprensivi dei servizi scolastici pari ad anni 17 e mesi 5 non sufficienti per il diritto alla pensione.** A tal fine, allegava alla richiesta i relativi estratti contributivi (docc. n. 14-15).

4) Ebbene, nel mese di luglio 2023, a seguito di pubblicazione dell'avviso di *“Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112”*, **il ricorrente constatava l'impossibilità di accedere al servizio Istanze online del Ministero resistente per partecipare alle procedure di attribuzione di contratti a tempo determinato non riuscendo ad esprimere le preferenze per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.**

5) Il prof. Basile inviava pertanto una prima email all'USP di Pavia il 19.07.2023 (doc. n. 16) chiedendo delucidazioni in merito al disservizio ed una successiva email il 24.07.2023 (doc. n. 17) ricevendo comunicazione (doc. n. 18) dalla d.ssa Caterina Mosa circa la “cancellazione” automatica della domanda da parte del sistema dopo il compimento





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

del 67° anno di età ai sensi dell'OM 112/22 (doc. n. 19); in altri termini, il prof. Basile era escluso d'ufficio dalle GPS a seguito del compimento del 67° anno di età.

6) Tale esclusione determinava gravi effetti per il docente che di fatto non era destinatario di alcun incarico per l'anno scolastico 2023-2024 con conseguente pregiudizio in termini di mancata retribuzione, mancato punteggio per il corrente anno scolastico e mancato riconoscimento di contribuzione utile al raggiungimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.

7) L'esclusione dalla GPS era disposto in assenza di qualsivoglia provvedimento di esclusione da parte dell'Usp di Pavia; ufficio che, come dianzi esposto, ha soltanto riscontrato l'email del ricorrente.

8) Rese note le disponibilità di cattedre per le classi di concorso A060, ADMM e ADSS, l'Usp di Pavia pubblicava i relativi provvedimenti di assegnazione di incarichi di cui si depositano, per quanto qui di interesse, quelli delle classi di concorso A060 e Sostegno (doc. n. 20).

9) Dal bollettino allegato, risultano assegnati incarichi, evidenziati nell'allegato, in favore di docenti con punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente [punteggio 104,50 e posizione 47], come appresso specificati:

per la classe A060:

- da Sturla Susanna per un incarico annuale presso l'Istituto Sec. I Grado Stradella-Depretis (PVMM820013), con posizione 56 e punteggio 99, fino all'ultimo nominato, con incarico su spezzone (10h) con posizione 320, punteggio 37,5.

E, ancor più specificamente, tenuto conto delle sedi ove il prof. Basile ha insegnato negli ultimi anni in virtù delle preferenze espresse per l'anno 2022/2023:

- Rava Alessandra, per incarico annuale presso I.C. Mortara – Josti Travelli (PVMM81701G), con posizione 264, punteggio 46;

- Buda Rocco, per incarico annuale presso I.C. Mortara – Josti Travelli (PVMM81701G), con posizione 299, punteggio 41;

- Gerola Giulia, per incarico su spezzone di 16h presso I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi (PVMM835015), con posizione 264, punteggio 46.

Per la classe ADMM (sostegno scuola secondaria di I grado – graduatorie uniche incrociate (GUI) seconda fascia):





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

- Fascianella Giuseppe, per incarico annuale presso I.C. Cassolnovo – Del Prete, con posizione 920, punteggio 56;
- Previde Massara Marta, per incarico annuale presso I.C. Vigevano via Botto – Besozzi, con posizione 939, punteggio 55,5;
- Mastrogiacomo Chiara, per incarico termine attività didattiche presso I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi (PVMM835015), con posizione 1062, punteggio 50;
- Dimichele Evelin, per incarico termine attività didattiche presso I.C. Gambolò – Marconi, con posizione 1187, punteggio 45.

10) Si evidenzia che, successivamente alle nomine del 31.08.2023, sono stati pubblicati ulteriori bollettini; in particolare, con pubblicazione n. 255/2023, Prot. R.U. 407 (8° turno di nomina – doc. n. 21) del 25.10.2023, risultano assegnate altre due cattedre fino al termine delle attività scolastiche per la classe di concorso ADMM sostegno (GUI), a due docenti (A060) con punteggio rispettivamente 30 e posizione n. 1704 e 1710. Ancor più recentemente in data 15.11.2023 è stata assegnata un'ulteriore cattedra ad un docente (A060) fino al termine delle attività scolastiche per la classe di concorso ADMM sostegno (GUI), con punteggio 27 e posizione n. 1866 (doc. n. 22).

11) A causa dell'illegittima esclusione, ad oggi, il prof. Basile non è risultato aggiudicatario di alcuna nomina relativa alla classe di concorso A060 e ADMM- ADSS sostegno, dovendosi riscontrare invece che diversi docenti, come sopra individuati, collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno invece ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

12) E' di tutta evidenza che, anche il prof. Basile ove inserito in graduatoria, sarebbe stato senz'altro destinatario di incarico nella classe di concorso A060 ("Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado"), ovvero ADMM-ADSS sostegno, del personale docente nell'Ambito Territoriale di Pavia.

13) Si segnala, infine, che il ricorrente, in considerazione della illegittima mancata attribuzione dell'incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche di cui è causa, non sta lavorando come invece avrebbe avuto diritto.

§ § §

Premesso e considerato quanto sopra, la mancata nomina del prof. Basile nelle sedi dallo stesso indicate per il biennio AA.SS. 2022/2024, nella seconda fascia delle Graduatorie





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

provinciali, classi di concorso A060, ADMM e ADSS del personale docente nell'Ambito Territoriale di Pavia, e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, costituisce una illegittima compromissione dei diritti del ricorrente, il quale quindi chiede che gli venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad essere assunto fino al 31.08.2024 ovvero fino al 30.06.2024, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Pavia come sopra richiamati, con ogni diritto consequenziale, nonché la richiesta di risarcimento del danno, e ciò per i seguenti motivi.

DIRITTO

- 1 -

Illegittima esclusione dalle graduatorie GPS di seconda fascia. Violazione principio di non discriminazione (clausola 4 della Direttiva UE 99/70).

Come specificato in premessa, il ricorrente risulterebbe escluso dalle GPS e GI, seconda fascia, per aver compiuto i 67 anni di età il 12.07.2023. L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 [art. 6, comma 1, lett. b] prevede tra i requisiti per l'inserimento nelle graduatorie, che il docente non abbia compiuto i 67 anni al 1° settembre 2022. Premesso che alla data di inserimento nelle GPS (agosto 2022) il prof. Basile aveva sessantasei anni e quindi pienamente legittimato all'inserimento nelle GPS per l'intero biennio di validità delle graduatorie per gli a.a. s.s. 2022/2024, va evidenziato che se è vero che il dipendente della P.A. di anni 67 anni debba essere collocato a riposo d'ufficio, per altro verso, è altrettanto vero che l'art. 509, comma terzo, del d.lgs 297/1994 dispone che: *«Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo [rectius: sessantasettesimo] anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo [rectius: settantunesimo] anno di età»*. In buona sostanza, detta disposizione prevede che, nel caso in cui non siano raggiunti i 20 anni di contributi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, come nella fattispecie, il dipendente possa permanere al lavoro fino al compimento dei 70 anni (oggi spostato a 71 anni in virtù dell'adeguamento alla speranza di vita) a patto che nel periodo di trattenimento si riescano a raggiungere i contributi minimi richiesti per il pensionamento. Contrariamente al dettato legislativo, il ricorrente è stato invece escluso dalle GPS





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

per aver compiuto il 67° anno di età il 12.07.2023 nonostante la richiesta proroga per il conseguimento del requisito minimo di contribuzione. Il prof. Basile infatti, come documentato, ha maturato presso l’Inps e Inarcassa un numero di contributo comprensivi dei servizi scolastici pari ad anni 17 e mesi 6 che sommati agli ulteriori da maturare sino a 71 anni risulterebbero sufficienti per il diritto alla pensione ove venisse accolto il presente ricorso.

Non solo. Occorre rilevare che è tuttora in vigore l’articolo 24 della legge 160 del 1955 in base al quale *“Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell’anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età. Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.”.*

Il trattenimento in servizio per un lasso di tempo oltre il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia concesso al docente di ruolo, che non abbia raggiunto il diritto alla pensione, è riconosciuto secondo la recente giurisprudenza di merito anche ai docenti precari che si trovano nella stessa situazione. Inoltre, diverse sentenze tutelano ormai il diritto alla pensione minima anche per i docenti precari equiparandoli ai docenti di ruolo. Il docente precario infatti che non abbia raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia, come nel caso in esame, può continuare a svolgere l’attività oltre i 66 anni, fermo il limite di età di 71 anni per il conseguimento del minimo della pensione trattandosi di un bene costituzionalmente protetto. **E proprio per questo motivo, anche in base alla Sentenza della Corte Giustizia UE 13-11-2014, all’odierno ricorrente non può essere impedito l’inserimento nella graduatoria oltre i 67 anni di età posto che al compimento dei 67 anni non ha raggiunto il diritto alla pensione.** La stessa Corte Costituzionale ha statuito che il conseguimento della *“pensione minima costituisce un bene inviolabile e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza”.*

E’ di tutta evidenza che,, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, il ricorrente, quale docente precario, ha diritto a permanere nelle GPS da cui il Ministero resistente attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza, onde evitare di incorrere nella





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva Europea 1999/70/CEE che tutela il diritto dei lavori a tempo determinato a non essere discriminati.

L'O.M 122/2022 e il provvedimento di esclusione, pertanto, sono illegittimi e vanno disapplicati per i motivi sopra esposti. L'illegittimità determina quale conseguenza diretta l'impossibilità di essere destinatario di assegnazione di incarichi di docenza per tutto l'arco temporale di vigenza delle GPS per il corrente a.s. 2023/2024 e così anche per gli anni a venire. Gli effetti pregiudizievoli del mancato incarico si possono riassumere in termini di:

- perdita di retribuzione;
- impossibilità di maturare l'ulteriore punteggio col rischio di essere scavalcato da altri docenti destinatari di incarichi di docenza;
- mancata contribuzione utile al pensionamento.

-2 –

Diritto del ricorrente ad essere destinatario di incarico in relazione alle graduatorie per la scuola secondaria di primo grado della Provincia di Pavia – Classe A060 e classe ADMM e ADSS. Individuazione del contratto e della sede di spettanza del ricorrente

Come in precedenza evidenziato, al ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinatario dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.

L'inserimento in graduatoria avrebbe comportato in favore del ricorrente l'attribuzione dei incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra indicati in premessa (e come pure evidenziati nei bollettini allegati).

Sulla base delle preferenze espresse dal ricorrente all'atto dell'inserimento in graduatoria per il biennio 2022-2024 e tenuto conto delle corrispondenti disponibilità, nessun dubbio può esservi sul fatto che il prof. Basile, ove non depennato, avrebbe ed ha diritto ad essere chiamato, *in primis*, per un contratto con decorrenza dal 31.08.2023 (cioè a decorrere dalla pubblicazione del bollettino (doc. n. 20), e segnatamente, **per la classe di concorso A060, fino al 31.08.2024 (annuale) presso I.C. Mortara – Josti Travelli (PVMM81701G),**





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

su posti che invece sono stati assegnati ai docenti Rava Alessandra con posizione 264, punteggio 46 e Buda Rocco, con posizione 299, punteggio 41.

Quanto alla classe di **concorso ADMM**, graduatorie incrociate, fino al 31.08.2024 (annuale) presso I.C. Cassolnovo – Del Prete, su posto che invece è stato stati assegnato al docente Fascianella Giuseppe, con posizione 920, punteggio 56; Previde Massara Marta, per incarico annuale presso I.C. Vigevano via Botto – Besozzi, con posizione 939, punteggio 55,5; Mastrogiacomo Chiara, per incarico termine attività didattiche presso I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi (PVMM835015), con posizione 1062, punteggio 50; - Dimichele Evelin, per incarico termine attività didattiche presso I.C. Gambolò –Marconi, con posizione 1187, punteggio 45. Con pubblicazione n. 255/2023, del 25.10.2023, risultano assegnate altre due cattedre fino al termine delle attività scolastiche per la classe di concorso ADMM sostegno (GUI), a due docenti (A060) con punteggio rispettivamente 30 e posizione n. 1704 e 1710. Ancor più recentemente in data 15.11.2023 è stata assegnata un'ulteriore cattedra ad un docente (A060) fino al termine delle attività scolastiche per la classe di concorso ADMM sostegno (GUI), con punteggio 27 e posizione n. 1866 (doc. n. 22).

Subordinatamente, sempre per la classe di concorso A060: avrebbe avuto diritto al contratto, sempre con decorrenza dal 31.08.2023, su posti che invece sono stati assegnati ai docenti Gerola Giulia, per incarico su spezzone di 16h presso I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi (PVMM835015), con posizione 264, punteggio 46 ed altro docente per incarico su spezzone (10h) presso IC Vigevano V. Valletta Fogliano-Bramante (PVMM830012) con posizione 320, punteggio 37,5.

La richiesta in via di subordine di cui sopra viene formulata nella non creduta ipotesi in cui dovessero emergere riservisti o comunque docenti con legittimi titoli di preferenza. Ad ogni modo, occorre tener conto che dopo gli incarichi sopra citati sono residuati spezzoni orari a riprova delle disponibilità e del conferimento di nomina anche al ricorrente ove inserito in graduatoria. Dal confronto tra il bollettino degli incarichi dello scorso anno scolastico ove compare il prof. Basile (doc. n. 23) e la pubblicazione degli incarichi del corrente a.s. 2023/2024, si potrà notare, infatti, non solo la posizione (47) e punteggio (104,5) del ricorrente ma anche le preferenze (v. domanda biennio 2022/2024 e





GIANFRANCA REBAI
AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

servizi svolti) per le medesime scuole e tipologia di contratto.

-3-

Esclusione della Gps ambito territoriale di Pavia AA.SS. 2023/2024. Violazione del principio neminem laedere. Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Alla luce di quanto sopra evidenziato emerge l'assoluta infondatezza e illegittimità della condotta tenuta dal Ministero resistente che ha determinato un danno al ricorrente, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante. Il ricorrente non ha potuto prendere servizio a far data dal 31.08.2023, con contratto annuale, così pregiudicandone la posizione non solo sotto il profilo economico non avendo ricevuto la retribuzione commisurata all'intera annualità con decorrenza dalla data indicata, ma altresì impedendogli di maturare, sotto il profilo giuridico, il diritto al servizio che avrebbe dovuto e che ha diritto a prestare.

In particolare, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto:

- a) il risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione lorda non percepita a far data dal 31.08.2023 (data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione peggiore) o comunque dalla eventuale differente data di decorrenza che sarà individuata dall'Ill.mo Giudicante (nel caso, in relazione al bollettino successivo) e sino alla data di presa di servizio per effetto dell'invocato provvedimento giudiziale di attribuzione dell'incarico o comunque (nel caso in cui non si pervenga per tempo alla presa di servizio del corrente a.s. in forza dell'invocata tutela giudiziale) sino al 31.08.2024 (trattandosi di incarico annuale) ovvero fino al 30.06.2024;
- b) sotto il profilo giuridico ed economico, il diritto al riconoscimento del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024, ovvero del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare;
- c) allo stesso modo, ed in ogni caso a prescindere dagli impieghi svolti, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio che gli sarebbe stato assegnato nella misura che sarebbe maturata alla data di decorrenza di cui sopra (31.08.2023) e sino all'attribuzione dell'incarico invocato con il richiesto provvedimento giudiziale sulla classe di concorso come per legge, o comunque fino al 31.08.2024 ovvero al 30.06.2024.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e ciò sia nella





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, sia con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, affermando che *“il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”* (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020).

Nella non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Giudicante ritenga di non condannare il Ministero resistente all’attribuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, è evidente comunque che il ricorrente si è visto privato della possibilità di conseguire la retribuzione che legittimamente gli sarebbe spettata nonché il punteggio correlato all’attività di insegnamento che gli è stato impedito di svolgere come sopra individuato (2 punti ogni 16 giorni con massimo 12 punti annuali), nonché il riconoscimento del servizio per l’intero anno, sia ai fini economici che giuridici.

Sotto tale ultimo profilo, si precisa che ai sensi dell’art. 489, comma 1, del Dlgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di istruzione) *“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”*.

Il diritto al riconoscimento dell’anno di servizio ai sensi dell’art. 489, comma 1. T.U. d.lgs. 297 del 1994, è ancor più necessario se si considera d’altronde che al ricorrente potrebbe derivare un concreto pregiudizio per la partecipazione ai futuri concorsi.

Quindi subordinatamente, e sempre previo accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un incarico a tempo determinato come sopra specificato (o subordinatamente l’incarico che dovesse emergere in corso di causa), si chiede che il Ministero resistente venga condannato:

- a risarcire il ricorrente in misura corrispondente alla retribuzione che gli sarebbe dovuta/spettata per l’incarico annuale dal 31.08.2023 al 31.08.2024 ovvero al 30.06.2024 o dalle differenti decorrenze che dovessero emergere in corso di causa;





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

- a riconoscere e ad attribuirgli il punteggio correlato all'attività di insegnamento che gli è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno (12 punti);
- a riconoscere, sia sotto il profilo economico che giuridico, il servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024, ovvero del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulle classi di concorso di competenza come per legge.

-4-

In ordine al *quantum debeatur*

Il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per equivalente. Quanto al danno patrimoniale questo è coincidente con la mancata percezione dell'emolumento cui il prof. Basile avrebbe avuto diritto in qualità di docente nell'ambito dell'incarico di docenza che gli sarebbe stato conferito ove non depennato dalla graduatoria. A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687).

La retribuzione mensile lorda (fascia stipendiale 0-8) è pari ad € 1.903,16, a cui va aggiunta la retribuzione professionale docenti di € 184,50 e l'I.V.C. di € 9,52 per ciascuno mese, per un totale lordo per ogni mensilità di € 2.097,18 per dodici mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità di € 1.903,16, e così per un totale lordo complessivo di € 25.166,16, cui aggiungere la 13ma mensilità di € 1.903,32, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

Questi provvedimenti, stante la manifesta ingiustizia intesa in termini di assoluta ingiustificabilità in fatto e diritto dell'esclusione, hanno causato all'odierno ricorrente anche un danno morale subiettivo, quale danno conseguenza.

Si chiede, pertanto che venga risarcito secondo la determinazione che l'On. Giudicante adito riterrà di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.; tenuto in debito conto del turbamento psicologico subito dal prof. Basile a seguito della sua ingiustificata





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

esclusione, peraltro non preceduta da nessuna previa notifica del necessario e propedeutico provvedimento.

- 5 -

Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Il ricorrente lamenta l'illegittima esclusione dalla graduatoria provinciale per le supplenze (Gps) e di Istituto (GI) disposta, con ogni probabilità, per “sopraggiunti limiti d'età” stante l'assenza di notifica del provvedimento di esclusione.

Il *petitum* del presente giudizio è costituito dall'accertamento del diritto del docente/ricorrente all'inserimento nelle dette graduatorie rispettivamente di seconda fascia GPS e seconda fascia GI oltre alla conseguenziale nomina di supplenza.

Appare superfluo ricordare che le graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa fra candidati posto che alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura che prevede solo la verifica del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali. Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, di competenza del Giudice amministrativo, gli stessi “*non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.*” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011).

L'art. 63, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, <<*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali*>>.

E a nulla rileva ai fini della giurisdizione del giudice ordinario, la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”.

Anche la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'Ordinanza n. 25840/2016, ha ribadito il doppio binario della giurisdizione chiarendo che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

una graduatoria ad esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Conseguentemente, *“se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto, e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; se viceversa la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario”*. Nella specie, **la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto soggettivo all’inserimento nelle GPS**; pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Nel medesimo solco si pone anche la recente sentenza n. 3188/2023 con cui il Tar Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di annullamento rivolta al provvedimento di esclusione dalle GPS, essendo quest’ultimo un atto adottato dalla pubblica amministrazione in qualità di datore di lavoro, con discendente giurisdizione ordinaria in materia. **Nel medesimo giudizio, lo stesso Ministero resistente ha affermato che le controversie inerenti il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico sono attribuite al giudice ordinario se il ricorso è diretto all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria e non all’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia. Spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione del provvedimento con il quale si depenna un insegnante dalle graduatorie GPS e di istituto, quando tale atto inerisce a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici.**

- 6 -

Sulla competenza territoriale

Nessun dubbio può porsi anche in ordine alla competenza del Tribunale di Pavia. Trattandosi infatti di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, trova pacifica applicazione l’art. 413, comma V, c.p.c. per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle*





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". Esplicitamente si radica la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il Tribunale competente deve essere individuato pertanto nel Tribunale di Pavia posto che l'ultimo incarico ricoperto dal prof. Basile è stato svolto presso l'I.C. Garlasco (PV) – Istituto "Duca degli Abruzzi" fino al 30.06.2023.

-7-

Istanza cautelare *inaudita altera parte*

Si insta affinché il Giudice adito voglia accogliere l'istanza cautelare *inaudita altera parte*, sussistendo tutte le condizioni di legge, al fine di scongiurare il danno grave ed irreparabile costituito dal mancato ottenimento del posto di lavoro e della conseguente mancata retribuzione economica, nonché della maturazione dell'annualità di servizio e del punteggio per il servizio dell'A.S. 2023/2024, con conseguente perdita della possibilità di partecipazione a procedure per immissione in ruolo e/o concorsuali e/o di avanzare nella posizione delle GPS e GI e in definitiva della maggiore probabilità di ottenere in futuro ulteriori supplenze. In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste l'attualità del pregiudizio: ci si trova, infatti, nella condizione in cui l'evento pregiudizievole è già iniziato e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di impedire il danno irreparabile al diritto.

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso certamente potrà considerarsi sussistente alla luce dei motivi sopra meglio articolati, cui si rimanda.

Sussiste inoltre il requisito del *periculum* stante l'evidente gravissimo danno subito e subendo dal ricorrente per non essere inserito nelle Graduatorie Provinciali di seconda fascia per l'anno scolastico 2023/24, con inevitabile perdita di chance anche in relazione agli anni successivi. L'esclusione dalle graduatorie determina infatti non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Il requisito dell'urgenza è evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno





GIANFRANCA REBAI
AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

scolastico 2023-2024, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

Sempre in ordine al *periculum in mora* si evidenzia che “*il tempo a disposizione del ricorrente per raggiungere i 20 anni di contribuzione è comunque limitato (fino a 71 anni) e la protrazione della situazione in essere (mancato conferimento di incarichi) va ad erodere in modo irreparabile l’interesse a conseguire il raggiungimento dei requisiti per la pensione*”(Tribunale di Trapani, sez. Lavoro, ordinanza cautelare del 21.09.2023).

§ § §

SULL’EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio. In particolare, la domanda del ricorrente è finalizzata all’ottenimento di una “posizione” (in termini di incarico) già assegnata ad altri docenti, previo (re)inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Pertanto, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente ampio o di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, si chiede all’ill.mo Giudicante l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell’intimata Amministrazione come da apposita istanza ex art. 151 c.p.c. in calce al presente ricorso.

* * *

Per tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell’integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l’eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere eventualmente in separata sede,

ricorre d’urgenza e nel merito

all’Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Pavia, affinché, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

In via preliminare:

- autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

in via cautelare:

verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* come descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- **ORDINARE/CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dell'O.M. 112/2012 nonché dell'eventuale provvedimento di esclusione dalle GPS mai notificato al ricorrente ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, e disapplicazione del/dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Pavia come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, ad inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e ADMM e ADSS – sostegno scuola secondaria di I grado – graduatorie uniche incrociate (GUI) seconda fascia, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di primo grado dell'ambito territoriale di Pavia valide per gli AA.SS. 2022/24 ovvero per il corrente anno scolastico 2023-2024 nella posizione (47) e secondo il punteggio spettante e maturato (punti 104,5);
- e, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Basile di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A060, fino al 31.08.2024 (annuale) presso I.C. Mortara – Josti Travelli (PVMM81701G), ovvero su posti della classe di concorso ADMM, graduatorie incrociate, fino al 31.08.2024 (annuale) e più esattamente: presso I.C. Vigevano via Botto – Besozzi, presso I.C. Cassolnovo – Del Prete, presso I.C. Gambolò –Marconi, presso I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi (PVMM835015), su uno dei posti assegnati ai docenti indicati a pag. 9 (Cfr. doc. n. 20-21-22) del presente ricorso, sedi ove il prof. Basile ha insegnato negli ultimi anni in virtù delle preferenze espresse per l'anno 2022/2023;
- in subordine, **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Basile presso I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi (PVMM835015) ovvero, in ulteriore subordine, presso altro I.C. dell'Ambito Territoriale di Pavia come individuato nei bollettini di conferimento nomine, fino al 31.08.2024 o fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2023/24, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al/i Docente/i di seconda fascia cdc A060 Gps e





GIANFRANCA REBAI
AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

ADMM sostegno (GUI) attualmente assegnatario/i del detto incarico di docenza (Cfr. docc. n. 20-21-22) e successivi bollettini di nomina;

in ulteriore subordine,

- **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Basile di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A060, e/o in assenza su cdc ADSS, in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella del prof. Basile secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento (cfr. doc. 11).

- **DISPORRE** la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. N. 112/2022 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2023/2024 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea ed anche per il sostegno da graduatoria incrociata;

- **DISPORRE** ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

NEL MERITO

- **ORDINARE/CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione dell'O.M. 112/2012 nonché dell'eventuale provvedimento di esclusione dalle GPS mai notificato al ricorrente ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, e disapplicazione del/dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Pavia come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, ad inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e ADMM e ADSS – sostegno scuola secondaria di I grado – graduatorie uniche incrociate (GUI) seconda fascia, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto, della scuola secondaria di primo grado dell'ambito territoriale di Pavia valide per gli AA.SS. 2022/24 ovvero per il corrente anno scolastico 2023-2024 nella posizione (47) e secondo il punteggio spettante e maturato (punti 104,5);

- e, per l'effetto, **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Basile di incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A060, fino al 31.08.2024 (annuale) presso I.C. Mortara – Josti Travelli (PVMM81701G), ovvero su posti della classe di concorso ADMM, graduatorie incrociate, fino al 31.08.2024





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

(annuale) e più esattamente: presso I.C. Vigevano via Botto – Besozzi, presso I.C. Cassolnovo – Del Prete, presso I.C. Gambolò – Marconi, presso I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi (PVMM835015), su uno dei posti assegnati ai docenti indicati a pag. 9 (Cfr. doc. n. 20-21-22) del presente ricorso, sedi ove il prof. Basile ha insegnato negli ultimi anni in virtù delle preferenze espresse per l'anno 2022/2023;

- in subordine, **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Basile presso I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi (PVMM835015) ovvero, in ulteriore subordine, presso altro I.C. dell'Ambito Territoriale di Pavia come individuato nei bollettini di conferimento nomine, fino al 31.08.2024 o fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2023/24, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al/i Docente/i di seconda fascia cdc A060 Gps e ADMM sostegno (GUI) attualmente assegnatario/i del detto incarico di docenza (Cfr. docc. n. 20-21-22) e successivi bollettini di nomina;

in ulteriore subordine,

- **DISPORRE** l'assegnazione al prof. Basile di altro incarico di supplenza su posto comune del personale docente per la classe di concorso A060, e/o in assenza su cdc ADSS, in sostituzione a docente in posizione Gps di merito e incrociata, e/o GI, subordinata a quella del prof. Basile secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza di aggiornamento/trasferimento (cfr. doc. 11).

- **DISPORRE** la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12 co. 3 e 9 O.M. N. 112/2022 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2023/2024 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea ed anche per il sostegno da graduatoria incrociata;

- **CONDANNARE** le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione al pagamento a titolo di danno patrimoniale in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità maturata a far data dal 31.08.2023 alla data di condanna e successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.

- in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente.





GIANFRANCA REBAI
 AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce anche dell'ingiustificato rigetto dell'istanza di proroga.

§ § §

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è esente dal Contributo Unificato in quanto il reddito del ricorrente è inferiore al limite di reddito stabilito per l'esenzione fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002, pari a € 35.240,04.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti di seguito elencati:

- 1) prospetto incarichi svolti;
- 2)-3) contratti I.C. Gambolò – Marconi;
- 4) I.C. Cassolnovo – Ist. Del Prete;
- 5) - 6) I.C. Gambolò – Marconi;
- 7) Ist. Besozzi;
- 8) I.C. Mortara – Ist. Josti-Travelli;
- 9) Ist. Besozzi;
- 10) I.C. Garlasco – Duca degli Abruzzi;
- 11) Istanza inserimento GPS 2022-2024;
- 12) email 19.10.2022;
- 13) comunicazione n. Prot. I.C. Garlasco;
- 14)-15) estratti contributivi;
- 16) email 19.07.2023;
- 17) email 24.07.2023
- 18) risposta d.ssa Mosa
- 19) O.M. 112/2022;
- 20) Bollettino nomine 31.08.2023;
- 21) Bollettino nomine 25.10.2023;
- 22) Bollettino nomine del 15.11.2023;
- 23) prospetto incarichi a.s. 2022-23.





GIANFRANCA REBAI
AVVOCATO
 CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
 TEL. 0381 / 681349
 FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede disporsi ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente di tutta la documentazione (pubblicazione delle nomine per la classe di concorso A060 “Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado”, del personale docente nell’Ambito Territoriale di Pavia, oltre alle classi ADMM e ADSS – sostegno scuola secondaria di I grado) utile per la decisione della presente causa.

Con riserva all’udienza di discussione a norma dell’art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151 C.P.C.

Preliminarmente, si evidenzia che, ove l’Ill.mo Giudice adito ritenesse sussistente il litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali controinteressati, la notifica nei modi ordinari risulterebbe alquanto gravosa stante l’elevato numero di docenti inseriti nelle GPS A060 e ADMM e ADSS sostegno della provincia di Pavia e nelle graduatorie di istituto delle Scuole superiori della Provincia di Pavia che in conseguenza dell’inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle GPS dell’ambito territoriale di Pavia, per il biennio 2022/24, verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall’istante ovvero pregiudicati avendo preso servizio in sostituzione del ricorrente.

Sussistono infatti oggettive difficoltà sia nel reperire tutti i nominativi sia nell’identificare gli eventuali controinteressati con i loro relativi indirizzi. Anche i tempi del procedimento subirebbero una naturale dilazione che svilirebbe l’invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la speditezza del rito del lavoro.

Per quanto sopra, la presente difesa

chiede

che Codesto Tribunale di Pavia, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai sensi dell’art. 151 c.p.c., quanto ai potenziali controinteressati attraverso pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito istituzionale del Ministero resistente e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali poiché costantemente seguito da tutti i docenti inseriti nelle graduatorie in quanto mezzo





GIANFRANCA REBAI
AVVOCATO
CORSO DELLA REPUBBLICA, 17/A – 27029 VIGEVANO –
TEL. 0381 / 681349
FAX 03827180123
avv.gianfrancarebai@gmail.com

di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione delle Gps e dei singoli provvedimenti.

Con osservanza.

Vigevano, li 29.12.2023

Avv. G. Rebai

